

- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999 (qui di seguito denominato «periodo dell'inchiesta»).
- (9) Durante l'inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta iniziale.

#### C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (10) Dato che non sono state presentate richieste di riesame delle risultanze sul pregiudizio, il riesame si è limitato al dumping.

#### D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

##### 1. Qualifica di nuovo esportatore

- (11) L'inchiesta ha confermato che società interessata non aveva esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo.

Inoltre, la società ha fornito prove documentali sufficienti del fatto di non essere collegata, direttamente o indirettamente, ai produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping in vigore sul prodotto in questione.

Di conseguenza, si conferma che la società interessata deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e pertanto deve essere determinato un margine di dumping individuale.

##### 2. Dumping

###### a) Status di economia di mercato

- (12) Dato che la società interessata ha chiesto di beneficiare dello status di economia di mercato, sono state richieste informazioni particolareggiate sulla proprietà, il controllo della gestione e la determinazione delle politiche commerciali.
- (13) L'inchiesta svolta presso le sedi della società ha dimostrato che le cinque condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base relative alla concessione dello standard di economia di mercato sono state soddisfatte.
- (14) I risultati dell'inchiesta sono stati comunicati ai membri del comitato consultivo il 23 marzo 2000. Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni ma non sono state mosse obiezioni alle conclusioni dei servizi della Commissione.

###### b) Valore normale

- (15) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato se il volume di vendite della società sul mercato interno relativo al prodotto in questione corrispondesse ad almeno il 5 % del volume delle esportazioni del prodotto simile nella Comunità. È

stato accertato che il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato interno era notevolmente superiore alla soglia del 5 % summenzionata. Per ciascun tipo di elemento di fissaggio esportato nella Comunità, è stato poi accertato se sul mercato interno fossero realizzate vendite rappresentative di tipi identici o direttamente comparabili. È stato dimostrato che non era questo il caso e che infatti i tipi di elementi di fissaggio venduti sul mercato interno non erano affatto comparabili a quelli esportati nella Comunità, soprattutto perché i tipi di acciaio utilizzati sul mercato interno, anche se si trattava in ogni caso di acciaio inossidabile, erano diversi da quelli impiegati per l'esportazione.

- (16) Di conseguenza, il valore normale di ciascun tipo di elemento di fissaggio esportato nella Comunità è stato calcolato in base al costo di produzione sostenuto da questo produttore maggiorato di un congruo importo, per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, perché non è stato possibile utilizzare i prezzi di un altro produttore esportatore. Le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto sulle vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali erano quelle del produttore in questione.

###### c) Prezzo all'esportazione

- (17) Tutte le esportazioni della società interessata sono state destinate ad una società collegata con sede nell'UE. Tale società ha venduto i prodotti a clienti indipendenti della Comunità e in parte ad un'altra società collegata, avente anch'essa sede nell'UE, che a sua volta ha venduto il prodotto in questione ed altri prodotti simili forniti da altri esportatori a clienti indipendenti.
- (18) Per determinare in maniera corretta il prezzo all'esportazione del prodotto in questione riferito soltanto alla società esportatrice, tale prezzo è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base a partire dal prezzo al quale il prodotto esportato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità dalla prima società collegata. Tale prezzo è stato adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.
- (19) È stato utilizzato un margine di profitto del 5 %, conforme alle conclusioni relative agli esportatori non collegati durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

###### d) Confronto

- (20) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, allo stadio franco fabbrica, con una media ponderata dei prezzi all'esportazione allo stesso stadio commerciale.